



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13914 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Swedish Orphan Biovitrum S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Giansante, Riccardo Francalanci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Giansante in Roma, via Caverni 16;

***contro***

Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Lazio, Fabbrica Italiana Ritrovati Medicinali ed Affini F.I.R.M.A. S.p.A.,  
non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

dei seguenti atti e provvedimenti:

- Comunicato AIFA del 3 agosto 2021 intitolato “Ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020 – Avvio del procedimento – Esposizione dati”;
- Nota sulla metodologia applicativa (luglio 2021) – Allegato B;
- Allegato B1 intitolato “Ripiano sfondamento tetto del 6,89% spesa farmaceutica acquisti diretti per farmaci inseriti nei fondi previsti per i medicinali innovativi non oncologici e medicinali innovativi oncologici ai sensi dell'Art. 1 commi 402, 403 e 404 della L. 232 dell'11 dicembre 2016”;
- Allegato B2 intitolato “Ripiano sfondamento del tetto del 6,89% spesa farmaceutica acquisti diretti inclusi i gas medicinali (ai sensi dell'art. 1 commi 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018)”;
- Allegato E intitolato “Ripiano acquisti diretti 2020 – spesa farmaceutica acquisti diretti allegato alla nota metodologica descrizione dei file e dei relativi tracciati record pubblicati sul “portale dei servizi di AIFA”;
- Dati di ripiano estratti dalla ricorrente sul sistema di Front-End;
- Comunicato AIFA del 29 novembre 2021 con il quale l'Agenzia ha comunicato l'adozione della Determinazione n.1421/2021;
- Della Determina AIFA n. 1421/2021, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia, concernente l'attribuzione delle singole quote di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020 attribuite ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma secondo il criterio pro capite, ai sensi dell'art. 1, comma 580, della Legge n. 145/18

(doc. 8) e relativi allegati;

- Dati di ripiano estratti dalla ricorrente sul sistema di Front-End aggiornati al mese di novembre 2021;

- Monitoraggio spesa farmaceutica gennaio-dicembre 2020;

Nonché, per quanto occorrer possa:

- Della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 64 del 24 novembre 2021 con cui è stato approvato il nuovo documento recante “Aggiornamento del monitoraggio definitivo della spesa farmaceutica nazionale e regionale gennaio - dicembre 2020”, non disponibile alla ricorrente, che sostituisce la precedente delibera del Consiglio n. 46 del 28 luglio 2021.

Nonché di tutti gli atti ad essi preordinati, consequenziali e/o comunque connessi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Swedish Orphan Biovitrum S.r.l. il 10/3/2022:

Con il ricorso principale:

Dei seguenti atti e provvedimenti:

- Comunicato AIFA del 3 agosto 2021 intitolato “Ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020 – Avvio del procedimento – Esposizione dati” – (doc. 1);

- Nota sulla metodologia applicativa (luglio 2021) – Allegato B (doc. 2);

- Allegato B1 intitolato “Ripiano sfondamento tetto del 6,89% spesa farmaceutica acquisti diretti per farmaci inseriti nei fondi previsti per i medicinali innovativi non oncologici e medicinali innovativi oncologici ai sensi dell'Art. 1 commi 402, 403 e 404 della L. 232 dell'11 dicembre 2016” (doc. 3);

- Allegato B2 intitolato “Ripiano sfondamento del tetto del 6,89% spesa farmaceutica acquisti diretti inclusi i gas medicinali (ai sensi dell'art. 1 commi 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018)” (doc. 4);

- Allegato E intitolato “Ripiano acquisti diretti 2020 – spesa farmaceutica acquisti diretti allegato alla nota metodologica descrizione dei file e dei relativi tracciati

record pubblicati sul “portale dei servizi di AIFA” (doc. 5)

- Dati di ripiano estratti dalla ricorrente sul sistema di Front-End (doc. 6).
- Comunicato AIFA del 29 novembre 2021 con il quale l'Agenzia ha comunicato l'adozione della Determinazione n.1421/2021 (doc. 7);
- Della Determina AIFA n. 1421/2021, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia, concernente l'attribuzione delle singole quote di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020 attribuite ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma secondo il criterio pro capite, ai sensi dell'art. 1, comma 580, della Legge n. 145/18 (doc. 8) e relativi allegati:
  - Allegato A intitolato Elenco quota di ripiano per codice SIS (doc. 9);
  - Allegato B intitolato “NOTA SULLA METODOLOGIA APPLICATIVA” (doc. 10);
  - Allegato B1 intitolato “dettaglio spesa farmaci innovativi” (doc. 11);
  - Allegato B2 intitolato “dettaglio spesa farmaci orfani” (doc. 12);
  - Allegato C intitolato “elenco quota di ripiano per codice SIS e per Regione (doc. 13);
  - Allegato D intitolato elenco quota di ripiano per Regione (doc. 14);
  - Allegato E intitolato “descrizione dei file e dei relativi tracciati record pubblicato sul “portale dei servizi” di AIFA (doc. 15);
  - Allegato F relativo ai riferimenti bancari (doc. 16);
- Dati di ripiano estratti dalla ricorrente sul sistema di Front-End aggiornati al mese di novembre 2021 (doc. 17).
- Monitoraggio spesa farmaceutica gennaio-dicembre 2020 (doc. 20).

Nonché, per quanto occorrer possa:

- Della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 64 del 24 novembre 2021 con cui è stato approvato il nuovo documento recante “Aggiornamento del monitoraggio definitivo della spesa farmaceutica nazionale e

regionale gennaio - dicembre 2020”, non disponibile alla ricorrente, che sostituisce la precedente delibera del Consiglio n. 46 del 28 luglio 2021.

Nonché di tutti gli atti ad essi preordinati, consequenziali e/o comunque connessi.

Con il presente ricorso per motivi aggiunti:

- Dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso principale sotto altri profili.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami richiesta da parte ricorrente con i motivi aggiunti di ricorso;

Rilevato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ravvisata l’opportunità - per esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio, riconducibili all’art.1 c.p.a. - di accogliere la predetta istanza, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le società comprese negli elenchi allegati al provvedimento AIFA n. 1421 del 29.11.2021, potenzialmente interessate alla eventuale modifica, per ogni ricorrente, degli oneri di ripiano per acquisti diretti per l'anno 2020, per ogni settore di riferimento e per ogni fondo coinvolto dal previsto riparto di oneri, riservata al definitivo ogni valutazione nel merito e sulle spese;

Quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, l’art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”, e secondo quest’ultimo “il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”.

Secondo la giurisprudenza che questo Collegio condivide (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, ord. 12.11.2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ord. 15.04.2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ord. 13.10.2014 n. 4915), l’art. 52, comma 2,

cpa, in combinato disposto con l'art. 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cpc nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea", e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura.

Stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sui siti web istituzionali dell'AIFA e del Ministero della Salute, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimatè;
- 3) il testo integrale del ricorso;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le società sopra indicate;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente dovrà

inviare alle Amministrazioni indicate, in via telematica, il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati.

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, le Amministrazioni indicate hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

Le Amministrazioni indicate:

- 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovranno rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;
- 3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte delle Amministrazioni dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la ricorrente dovrà depositarlo in giudizio.

P.Q.M.

autorizza, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità e nel rispetto dei termini sopra specificati, riservata al definitivo ogni valutazione in merito e sulle spese.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 11 marzo 2022.

**Il Presidente**  
**Maria Cristina Quiligotti**

**IL SEGRETARIO**